

Direzione Regionale: AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE, CACCIA E PESCA

Area: PROD. AGR. ZOOT., TRASF., COMM. DIV. ATT. AGRIC.

DETERMINAZIONE

N. G07604 del 26/05/2014

Proposta n. 9130 del 22/05/2014

Oggetto:

Legge 15 gennaio 1991, n. 30 modificata ed integrata dalla legge 3 agosto 1999, n. 280 "Disciplina della riproduzione animale". D.M. 19 luglio 2000, n. 403 "Nuovo regolamento di esecuzione della legge 30/91". D.G.R. 8 febbraio 2002 n. 128 "Indicazioni operative di competenza regionale". Iscrizione nell'elenco regionale degli operatori di inseminazione artificiale degli animali. Operatore Pratico: CAMPANA GIOVANNI - Codice RM0179L.

Proponente:

| | | |
|-------------------------------|----------------|-------|
| Estensore | D'ACUNTO LAURA | _____ |
| Responsabile del procedimento | D'ACUNTO LAURA | _____ |
| Responsabile dell' Area | N. BIONDINI | _____ |
| Direttore Regionale | R. OTTAVIANI | _____ |
| Protocollo Invio | | _____ |
| Firma di Concerto | | _____ |

Oggetto: Legge 15 gennaio 1991, n. 30 modificata ed integrata dalla legge 3 agosto 1999, n. 280 “Disciplina della riproduzione animale”. D.M. 19 luglio 2000, n. 403 “Nuovo regolamento di esecuzione della legge 30/91”. D.G.R. 8 febbraio 2002 n. 128 “Indicazioni operative di competenza regionale”.

Iscrizione nell’elenco regionale degli operatori di inseminazione artificiale degli animali.

Operatore Pratico: CAMPANA GIOVANNI – Codice RM0179L.

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE, CACCIA E PESCA

SU PROPOSTA del Dirigente dell’Area Produzioni Agricole e Zootecniche, Trasformazione, Commercializzazione e Diversificazione delle Attività Agricole;

VISTA la legge statutaria 11 novembre 2004, n. 1 “Nuovo Statuto della Regione Lazio”;

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6, recante: “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale”, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Regolamento regionale 6 settembre 2002 n. 1, recante: “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale”, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la legge 15 gennaio 1991, n. 30 “Disciplina della riproduzione animale”, modificata ed integrata dalla legge 3 agosto 1999, n. 280;

VISTO il D.M. 19 luglio 2000, n. 403 ”Approvazione del nuovo regolamento d’esecuzione della legge 30/91, concernente disciplina della riproduzione animale”, che all’art. 21 “Pratica della inseminazione artificiale”, dispone che i veterinari e gli operatori pratici che intendono esercitare l’attività di inseminazione artificiale degli animali devono essere iscritti in apposito elenco tenuto dalla competente regione, che attribuirà a ciascuno iscritto uno specifico codice univoco identificativo;

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale 8 febbraio 2002, n. 128 con la quale sono state adottate le disposizioni operative regionali per l’attuazione della legge 30/91 e del D.M. 403/2000, modificata ed integrata dalla D.G.R. 18 ottobre 2002, n. 1399;

VISTO il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

VISTA la domanda pervenuta in data 16/05/2014 e acquisita al prot. n. 985037/04/20 del 16/05/2014, con la quale il sig. Campana Giovanni, iscritto nel Registro Nazionale degli Operatori di Fecondazione Artificiale tenuto dall’U.O.F.A.A (Unione Operatori di Fecondazione Artificiale Animale) al n. RM0179, chiede l’iscrizione nell’elenco degli operatori di inseminazione artificiale degli animali – sezione Operatori Pratici, tenuto dalla Regione Lazio, ai sensi dell’articolo 21 del D.M. n. 403/2000, nonché delle disposizioni operative adottate con la sopra richiamata D.G.R. n. 128/2002, in particolare il punto 10;

VISTO il Verbale del 22/05/2014, conservato agli atti presso l’Area Produzioni Agricole e Zootecniche, Trasformazione, Commercializzazione e Diversificazione delle Attività Agricole, dal

quale risulta che la verifica documentale della sopra richiamata domanda, per l'accertamento dei requisiti previsti dall'art. 21 del D.M. 403/2000 e dalle disposizioni operative di cui alla D.G.R. n. 128/2002, effettuata congiuntamente dall'Area Produzioni Agricole e Zootecniche, Trasformazione, Commercializzazione e Diversificazione delle Attività Agricole della Direzione Regionale Agricoltura e Sviluppo Rurale, Caccia e Pesca e dall'Area Sanità Veterinaria della Direzione Regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria, ha dato esito positivo;

DETERMINA

in conformità con le premesse, che qui si intendono integralmente richiamate e che costituiscono parte integrante del presente Atto:

1 - di iscrivere nell'elenco degli operatori di inseminazione artificiale degli animali – sezione Operatori Pratici, tenuto dalla Regione Lazio, l'Operatore Pratico CAMPANA GIOVANNI, nato a Roma (RM) il 24/10/1995 e residente in Comune di Roma, via M. Migliarini n. 38 – Codice Fiscale CMPGNN95R24H501U – iscritto al Registro Nazionale degli Operatori di Fecondazione Artificiale tenuto dall'U.O.F.A.A. al n. RM0179.

2 - Di attribuire all'Operatore Pratico CAMPANA GIOVANNI il codice univoco identificativo a livello nazionale RM0179L.

3 - Di prendere atto che il suddetto Operatore Pratico:

a) è abilitato ad eseguire gli interventi per la pratica della fecondazione artificiale dei BOVINI e BUFALINI, secondo le normative vigenti, rifornendosi di materiale seminale esclusivamente presso i Recapiti o i Centri di Produzione dello Sperma regolarmente autorizzati;

b) intende esercitare la pratica della fecondazione artificiale dei BOVINI e BUFALINI come collaboratore esterno occasionale dell'azienda I.T.A.S. G.Garibaldi, sita in Comune di Roma (RM), via Ardeatina n. 524.

4 - Di stabilire che si procederà alla sospensione o revoca della suddetta iscrizione qualora, previo parere dell'apposita Commissione, il sopra citato Operatore Pratico Campana Giovanni si renda inadempiente agli obblighi riportati all'articolo 21 del D.M. n. 403/2000 e richiamati al punto 10.3 delle disposizioni operative adottate con la D.G.R. n. 128/2002 citata nelle premesse.

Non ricorrono le condizioni di cui al Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di sessanta (60) giorni dalla data di pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di centoventi (120) giorni.

Il Direttore
Roberto Ottaviani